

**ASSICURAZIONE ALL RISKS DANNI DIRETTI**

**ACIAM**

**Definizioni generali – Attività esercitata – Beni assicurati - Operatività della polizza e modalità di conteggio del premio - Norme che regolano l'Assicurazione in Generale – Norme operanti in caso di sinistro – Rischi indennizzabili – Esclusioni – Delimitazioni e detrazioni – Condizioni particolari Vincoli e precisazioni – Scoperti/Franchigie – Limiti di risarcimento**

## INDICE

<b>DEFINIZIONI GENERALI .....</b>	<b>Pag 4</b>
-----------------------------------	--------------

### **NORME GENERALI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE**

<i>Art. 1 Durata dell'Assicurazione</i>	
.....pag. 8	
<i>Art. 2 Coassicurazione e Delega</i> .....	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 3 Gestione della Polizza</i> .....	<i>pag. 8</i>
<i>Art. 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio – Modifiche del Rischio - Buona fede</i> ...pag.	<i>9</i>
<i>Art. 5 Modifiche dell'Assicurazione</i> .....	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 6 Calcolo del Premio Annuo</i> .....	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 7 Decorrenza della copertura –Pagamento Premio</i> .....	<i>pag. 9</i>
<i>Art. 8 Variazione dei beni e delle somme assicurate</i> .....	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 9 Diminuzione del Rischio</i> .....	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 10 Assicurazione presso diversi Assicuratori</i> .....	<i>pag. 10</i>
<i>Art. 11 Limite massimo di indennizzo</i> .....	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 12 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza</i> .....	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 13 Ispezione delle cose assicurate</i> .....	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 14 Interpretazione della polizza</i> .....	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 15 Oneri fiscali</i> .....	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 16 Foro competente</i> .....	<i>pag. 11</i>
<i>Art. 17 Rinvio alle norme di legge</i> .....	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 18 Trattamento dei dati</i> .....	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 19 Tracciabilità finanziaria</i> .....	<i>pag. 12</i>
<i>Art. 20 Recesso in caso di sinistro</i> .....	<i>pag. 12</i>

### **NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO..... pag. 13**

<i>Art. 21 Obblighi della Contraente – denuncia sinistri</i> .....	
<i>Art. 22 Procedura per la valutazione del danno e delle perdite</i> .....	
<i>Art. 23 Mandato dei Periti</i> .....	
<i>Art. 24 Anticipi indennizzi</i> .....	<i>pag. 14</i>
<i>Art. 25 Assicurazione Parziale – Regola Proporzionale</i> .....	
<i>Art. 26 Pagamento dell'indennizzo</i> .....	
<i>Art. 27 Onorari Periti</i> .....	
<i>Art. 28 Rinuncia al diritto di</i>	
<i>rivalsa</i> .....	<i>pag.</i>
<i>15</i>	
<i>Art. 29 Valore a nuovo dei beni – Determinazione del danno</i> .....	

### **RISCHI INDENNIZZABILI**

.....pag. 17	
<i>Oggetto dell'Assicurazione All Risks</i> .....	
<i>Art. 1 Guasti</i> .....	
<i>Art. 2 Spese necessarie per demolire</i> .....	
<i>Art. 3 Spese per la ricerca e la</i>	
<i>riparazione</i> .....	<i>pag. 18</i>

Art. 4 *Rischio locativo*.....  
.....

**ESCLUSIONI**

[E].....  
.....pag. 18

**DELIMITAZIONI E DETRAZIONI**

[DD].....pag  
. 20

Art. 1 *Fenomeno elettrico*.....

Art. 2 *Inondazioni, Alluvioni, Allagamenti*.....

Art. 3 *Eventi sociopolitici*.....  
.....

Art. 4 *Eventi atmosferici*.....

Art. 5 *Sovraccarico neve – Ghiaccio e gelo*.....pag. 21

Art. 6 *Furto e Rapina*.....

Art. 7 *Operazioni carico e scarico – Movimentazione interna*.....pag. 22

Art. 8 *Ricorso Terzi*.....

Art. 9 *Beni elettrici ed elettronici ad impiego mobile*.....

Art. 10 *Maggiori Costi*.....

**VINCOLI E PRECISAZIONI**

.....  
..... pag. 23

**LIMITI DI INDENNIZZO-SCOPERTI E FRANCHIGIE**

.....pag. 24

## DEFINIZIONI GENERALI

Nel testo che segue, si deve intendere per:

<b>ASSICURAZIONE</b>	il Contratto di assicurazione;
<b>POLIZZA</b>	il Documento che prova e regola l'assicurazione;
<b>CONTRAENTE</b>	<b>ACIAM SpA</b>
<b>ASSICURATO</b>	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
<b>SOCIETA'</b>	la Compagnia assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto la presente assicurazione;
<b>BROKER</b>	la Società di brokeraggio alla quale è affidata la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione;
<b>PREMIO</b>	la somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente assicurazione;
<b>RISCHIO</b>	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
<b>SINISTRO</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
<b>INDENNIZZO INDENNITA'</b>	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato e/o a chiunque altro avente diritto, in caso di sinistro;
<b>SCOPERTO</b>	l'importo risultante dall'applicazione della percentuale prevista sull'ammontare del danno quantificato a termini di polizza (con il minimo eventualmente pattuito) e che, in caso di sinistro, viene detratto da detta somma, per restare ad esclusivo carico dell'Assicurato;
<b>FRANCHIGIA</b>	l'importo previsto dalle norme contrattuali che, in caso di sinistro, viene detratto dall'ammontare del danno, quantificato a termini di polizza, per restare ad esclusivo carico dell'Assicurato;
<b>LIMITE DI INDENNIZZO</b>	la somma massima dovuta dalla Società;
<b>PERIODO DI ASSICURAZIONE</b>	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale;

## **VALORI**

monete, assegni, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, buono, certificato e carta rappresentante un valore

## **ATTIVITA' ESERCITATA DALL'ASSICURATO**

Gestione di rifiuti solidi urbani e gestione degli impianti per il trattamento e/o lo smaltimento dei rifiuti.

I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, l'utilizzo di infiammabili, di merci speciali, degli impianti e dei servizi aziendali sono quelli che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e consiglia di usare o che l'Assicurato ritiene di adottare escluso l'impiego di energia nucleare e di esplosivi.

L'assicurazione è perciò operante per i completi cicli di lavorazione per i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale, nonché per le abitazioni che si trovassero nell'ambito del rischio indicato.

I fabbricati sono variamente elevati fuori terra, costruiti e coperti prevalentemente in materiali incombustibili, quali cemento armato, laterizi e conglomerati artificiali incombustibili.

## BENI ASSICURATI

Come qui di seguito definite, ovunque esistenti sul Territorio italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato Città del Vaticano; di proprietà dell'Assicurato o comproprietà, o in uso, possesso e/o custodia allo stesso o a terzi, o di proprietà di terzi ma in uso, affidamento, possesso e o custodia all'Assicurato, e più in generale per le quali esista un interesse del Contraente e/o del/i 'Assicurato/i e lo stesso sia tenuto all'assicurazione – si intendono assicurati:

### Partita 1) Beni Immobili

come tali intendendosi

- tutte le costruzioni, compresi i fissi e gli infissi, tutte le opere murarie e di finitura, le opere di fondazione o interrato, gli impianti idrici, termici, elettrici, elettronici, di condizionamento e quant'altro di impiantistica è parte integrante delle costruzioni, i muri di cinta e le altre recinzioni, piazzali e pavimentazioni stradali;
- Impianti fotovoltaici e impianti solari termici

### Partita 2) Macchinari

- macchine, impianti, serbatoi, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché traino e trasporti non iscritti al PRA, mobilio industriale, di ufficio, cancelleria, macchine per ufficio in genere, indumenti e quant'altro costituisce attrezzatura, arredamento, dotazioni dell'industria, nonché apparecchiature ed impianti elettronici

### Partita 3) Beni Mobili

- intendendosi quant'altro non definito sopra e non escluso – nelle presenti definizioni o in altre parti – e per il quale esista un interesse assicurabile da parte dell'Assicurato

## PARTITE ASSICURATE

Partita n.	Beni Assicurati	Somme Assicurate (€)	Premio annuo lordo (€)
1	Fabbricato in Aielli Fabbricato in Avezzano	2.970.000,00= 1.600.000,00=	
2	Macchinari in Aielli Macchinari in Avezzano Macchinari in leasing	3.630.000,00= 80.000,00= 157.000,00=	
3	Beni mobili	===	
	<b>TOTALI</b>	<b>8.437.000,00=</b>	

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### 1 DURATA DELLA POLIZZA - PROROGA TECNICA

La presente polizza decorrerà dalle ore 24.00 del 31.12.2016 e cesserà alle ore 24 del 31.12.2017; a tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta, salvo che la Contraente – se impossibilitata al ricollocamento delle coperture disciplinate dal presente contratto, richieda alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione previste dal D.L. 50/2016 e comunque per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni. La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio della proroga.

### 2 COASSICURAZIONE E DELEGA

L'assicurazione è divisa per quote tra le diverse Società in appresso indicate:

..... (delegataria)  
..... (coassicuratrice)

In caso di sinistro la Società delegataria (in appresso Società) ne gestirà e definirà la liquidazione e le società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società, concorreranno nel pagamento in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale; la Società si impegna, altresì ed in ogni caso, ad emettere l'atto di liquidazione per l'intero importo dei sinistri ed a rilasciare all'avente diritto quietanza per l'ammontare complessivo dell'indennizzo.

Con la sottoscrizione della presente Polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata e quant'altro.

Pertanto la firma apposta dalla Società rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

### 3 GESTIONE DELLA POLIZZA

Resta inteso tra le Parti che al Broker AON SpA è affidata la gestione e l'esecuzione della presente Polizza. Il compenso per tale attività sarà commisurato in ragione del 5% (cinque per cento).

Si dà inoltre atto che, ai fini dell'articolo 1901 Codice Civile, il pagamento dei premi effettuato al Broker si intenderà come ricevuto dalla Società.

Del pari, le comunicazioni ricevute dal Broker, si intendono come ricevute dalla Società, anche ai fini dell'articolo 1913 del Codice Civile.

### 4 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICHE DEL RISCHIO – AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO - BUONA FEDE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze della Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del



rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C., sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La mancata comunicazione da parte della Contraente o dell'Assicurato di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui all'Art. 1898 C.C., sempre che la Contraente o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.

Le eventuali variazioni comportanti un aumento di premio dovranno essere pagate entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente, del relativo documento correttamente emesso dalla Società con la precisazione, anche in questo caso, che è considerata, a tutti gli effetti, come data di avvenuto pagamento quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Ufficio Pagamenti della Contraente, a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker, a mezzo raccomandata o telex o telefax o mail.

Nel caso in cui la Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 (trenta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 150 (centocinquanta) giorni.

Si precisa peraltro che non costituiscono aggravamento di rischio e, pertanto, la Contraente e/o l'Assicurato sono esonerati dal darne avviso alla Società di nuovi insediamenti, costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni ai fabbricati ed al macchinario, agli impianti, alle attrezzature, alle apparecchiature, all'arredamento, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività, sempre che le caratteristiche principali dei rischi (tipologie costruttive dei fabbricati ed attività svolte) siano sostanzialmente simili a quelle assicurate.

5	MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
---	------------------------------

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

6	CALCOLO DEL PREMIO ANNUO –
---	----------------------------

Il premio annuo da versare alla decorrenza del presente contratto è determinato dal tasso imponibile proposto sul modulo di offerta applicato all'ammontare delle somme assicurate per le singole partite, maggiorato delle imposte vigenti.

7	DECORRENZA DELLA COPERTURA – PAGAMENTO DEL PREMIO
---	---

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 Cod. Civ., entro 30 giorni dalla sopracitata data.

I premi devono essere pagati al Broker alla quale è assegnata la polizza.

Nel caso in cui, tuttavia, il Contraente non effettui il pagamento nei suddetti termini a causa di un'inadempienza della Società che, in conformità con quanto disposto dall'Art. 48/bis del DPR 602/73 e ss.mm.ii., abbia reso impossibile il regolare pagamento del premio, la garanzia assicurativa manterrà piena efficacia a condizione che il Contraente, nei termini previsti per il pagamento del premio, abbia formalmente reso nota tale circostanza. In tal caso sarà successivamente obbligo della Società trasmettere nulla osta al pagamento rilasciato dall'agente della riscossione e il Contraente dovrà pagare la rata di premio entro i trenta giorni successivi dal ricevimento di tale documentazione.

8	VARIAZIONE DEI BENI E DELLE SOMME ASSICURATE
---	--

Premesso che si riterranno automaticamente garantiti tutti i beni che il Contraente/Assicurato, dovesse acquisire a qualsiasi titolo dopo la decorrenza della presente polizza, sempreché il valore di tali beni non ecceda il 20% delle somme assicurate partita per partita, qualora il valore dei beni di nuova acquisizione eccedesse il 20% delle somme assicurate partita per partita, dovrà essere inviata specifica comunicazione alla Società Assicuratrice.

Alla fine del periodo assicurativo la Contraente, entro 90 (novanta) giorni si impegna fornire elenco delle variazioni intervenute e relativi valori. La Società - per quei beni, per i quali le garanzie di polizza sono state automaticamente estese, sarà tenuta ad emettere, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione appendice di regolazione del premio relativa all'annualità trascorsa conteggiata al 50%

La differenza a favore della Società, o l'eventuale rimborso alla Contraente, risultante dalla regolazione premio, deve essere pagata dal Contraente, od allo stesso rimborsata, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'apposita appendice.

Sia per i beni oggetto di estensione automatica di garanzia che per i beni soggetti a specifica pattuizione, per le modalità di pagamento si osserveranno i termini previsti dalla Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari), nonché le prescrizioni del DPR 602/73 art. 48 bis

9	DIMINUZIONE DEL RISCHIO
---	-------------------------

A parziale deroga dell'Art. 1897 del Codice Civile, nei casi di diminuzione di rischio la riduzione di premio sarà immediata.

La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (escluse le imposte governative in quanto già versate all'Erario) entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione e rinuncerà allo scioglimento del contratto ed alla facoltà di recesso ad essa spettante a termini dell'Art. 1897 di cui sopra.

10	ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI
----	---

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è esonerato dal dare alla Società comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro però l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

In deroga a quanto sopra è data facoltà all'Assicurato di chiedere l'indennizzo assicurativo unicamente a termini del presente contratto che provvederà alla liquidazione dell'indennizzo indipendentemente dall'esistenza di altre coperture assicurative eventualmente stipulate da terzi.

Pertanto, in detta eventualità, il Contraente /Assicurato si asterrà dal promuovere richieste di indennizzo a termini delle coperture assicurative stipulate da terzi.

In caso di pagamento dell'indennizzo la Società esperirà le eventuali azioni di regresso nella ripartizione proporzionale in conformità a quanto stabilito nell'ultimo capoverso dell'art. 1910 del Codice Civile.

11	LIMITE MASSIMO D'INDENNIZZO
----	-----------------------------

Salvo le spese effettuate a scopo di salvataggio di cui all'Art. 1914 del C.C. e dove diversamente indicato, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

12	TITOLARITA' DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA
----	--

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Si conviene tra le Parti che, in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi che dell'Assicurato, su richiesta di quest'ultimo si procederà alla liquidazione separata per ciascun avente diritto.

A tale scopo i periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun reclamante un atto di liquidazione.

La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quant'altro previsto dalla presente polizza, a ciascun avente diritto.

13	ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
----	---------------------------------

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

14	INTERPRETAZIONE DELLA POLIZZA
----	-------------------------------

In caso di interpretazione dubbia o di significato oscuro delle clausole, si conviene tra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di Polizza.

15	ONERI FISCALI
----	---------------

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

16	FORO COMPETENTE
----	-----------------

Per le eventuali controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l'altra parte ad aderire e a partecipare all'incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. Detto Organismo, a scelta del Contraente o dell'Assicurato, ha sede nella medesima provincia ove gli Stessi risiedono.

In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l'organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione.

Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l'Assicurato.

17	RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
----	----------------------------

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

18	TRATTAMENTO DEI DATI
----	----------------------

Ai sensi del D. Lgs 196/03 le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella presente Polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

19	TRACCIABILITA' FINANZIARIA
----	----------------------------

La Società è soggetta a tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come disposto ai sensi della L. 13.8.2010 n. 136 e smi. L'Azienda si avvarrà della facoltà prevista dal Codice delle Assicurazioni (D.lgs n. 209 del 7.7.2005) di effettuare il pagamento dei premi assicurativi tramite broker, così come specificato all'articolo successivo del presente capitolato.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 Cod.Civ., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

20	RECESSO IN CASO DI SINISTRO
----	-----------------------------

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di giorni 90 (novanta). In tal caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

## NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

### 21 OBBLIGHI DELLA CONTRAENTE / ASSICURATO – DENUNCIA DEI SINISTRI

In caso di sinistro a parziale deroga dell'Art 1913 del Codice Civile, la Contraente o l'Assicurato, deve darne avviso alla Società o al Broker, anche a mezzo fax o mail, entro 30 (trenta) giorni da quando l'ufficio Assicurazioni della Contraente ha avuto la possibilità.

La Contraente o l'Assicurato fornirà alla Società o al Broker le informazioni e le prove che la stessa possa ragionevolmente richiedere al riguardo.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

L'Assicurato deve conservare le tracce ed i residui del sinistro, fino ad ispezione eseguita da parte del perito incaricato, con l'intesa che le operazioni peritali necessarie verranno eseguite con le modalità atte a consentire all'Assicurato di proseguire la propria attività.

Su specifica richiesta della Società, da formularsi all'inizio delle operazioni peritali, la stessa può richiedere la conservazione delle tracce del sinistro anche dopo la conclusione dell'ispezione, qualora necessitino approfondimenti tecnici per la determinazione della causa del sinistro.

### 22 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO E DELLE PERDITE

L'ammontare dei danni e/o delle perdite è concordato tra le Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del Terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui Giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre Persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

### 23 MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che potevano aver aggravato il rischio e non fossero state comunicate, fatto salvo il disposto di cui all'Art. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifiche del rischio – Buona Fede", nonché verificare se l'Assicurato o la Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. " Obblighi della Contraente / Assicurato – Denuncia dei Sinistri";
- c) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle Cose assicurate;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, secondo i disposti tutti della presente assicurazione.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Dietro richiesta dell'Assicurato, viene applicato, a ciascun gruppo di Cose assicurate singolarmente considerato come se per ognuno di tali gruppi di Cose assicurate fosse stata stipulata una polizza distinta, tutto quanto previsto dal Capitolato relativamente all'Indennizzo.

A tale scopo i Periti incaricati alla liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

24	ANTICIPI D'INDENNIZZO
----	-----------------------

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato dalla Società in base al presumibile ammontare del danno indennizzabile, a condizione però che la Società non abbia sollevato e presentato per iscritto all'Assicurato contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro e che l'indennizzo stesso sia prevedibile in non meno di euro 100.000,00 (centomila).

L'obbligo della Società dovrà essere soddisfatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla richiesta.

Qualora entro 300 giorni dalla data di denuncia del sinistro, non sia stato possibile definire la restante parte di indennizzo, l'Assicurato potrà richiedere un ulteriore acconto del 20% dell'importo presumibile del sinistro stesso

25	ASSICURAZIONE PARZIALE – REGOLA PROPORZIONALE
----	---

Se dalle stime fatte con le norme precedenti risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate, la Società risponde del danno in proporzione tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

E' comunque convenuto fra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale, qualora la somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 15% (quindicipercento).

26	PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO
----	---------------------------

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà a sottoporre al Contraente / Assicurato una proposta di liquidazione entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della citata documentazione, semprechè non sia stata fatta opposizione.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro il pagamento sarà effettuato solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra il caso di dolo dell'Assicurato o del Contraente.

27	ONORARI PERITI E/O SOCIETA' DI REVISIONE E/O PROFESSIONISTI
----	---

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di Polizza, le spese e/o gli onorari di competenza di Periti, Ingegneri, Architetti, Consulenti, Società di revisione e/o Professionisti in genere che la Contraente o l'Assicurato avrà scelto e nominato anche conformemente al disposto delle Norme che Regolano l'Assicurazione in Generale, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico della Contraente o dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito o Società di revisione.

28	RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
----	--------------------------------

La Società rinuncia al diritto alla rivalsa spettante ai sensi dell'Art. 1916 del Codice Civile, nei confronti dei responsabili in genere, qualora la Contraente/Assicurato ne faccia espressamente richiesta. Resta fermo il diritto della Società in caso di dolo.

29	VALORE A NUOVO DEI BENI IMMOBILI, MACCHINARI E BENI MOBILI – Determinazione del Danno
----	---

Premesso che per “valore a nuovo” si intende:

per BENI IMMOBILI	- la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il bene escludendo soltanto il valore dell'area;
per MACCHINARIO	- il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto qualunque sia il mezzo utilizzato, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere).
per BENI MOBILI	- il costo di rimpiazzo dei beni stessi con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico (al lordo degli oneri fiscali se dovuti all'Erario e/o di qualunque altro onere, delle spese di trasporto, delle spese supplementari per lavoro straordinario anche notturno e festivo, nonché dei costi di montaggio, collaudo e messa in servizio in genere)

In caso di sinistro si determina:

- a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione “valore a nuovo” non esistesse e cioè – escludendo il valore dell'area – al netto di un deprezzamento stabilito in relazione allo stato, all'uso e ad ogni altra circostanza influente e detratto l'eventuale valore delle cose recuperabili dopo il sinistro (al netto delle spese incorse per il recupero);
- b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al “valore a nuovo”.  
Il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito a stadi di avanzamento dei lavori seguendo il progredire della ricostruzione.

La ricostruzione può avvenire nella stessa od in altra ubicazione e, sia la riparazione che la ricostruzione che il rimpiazzo possono essere effettuati nei modi e secondo tipo e genere più rispondenti alle esigenze dell'Assicurato, a condizione che non ne derivino maggiori esborsi a carico della Società.

Nel caso di immobile il cui valore di riedificazione non fosse determinabile per le particolarità storiche e/o architettoniche, l'ammontare dell'indennizzo verrà calcolato sulle basi di un immobile avente caratteristiche funzionali identiche.

L'assicurazione del valore a nuovo non è operante:

- per i Fabbricati (o porzioni di) e per gli impianti ed i macchinari che, al momento del sinistro, si trovano in stato di Inattività come dichiarato dal Contraente o dall'Assicurato;
- nei casi in cui le operazioni di riparazione, di ricostruzione o di rimpiazzo non vengono intraprese e compiute in tempi oggettivamente possibili o non vengono intraprese.

E' tuttavia data facoltà alla Contraente/Assicurato di:

- 1) sostituire gli enti danneggiati con altri aventi un rendimento superiore, qualora non sia possibile reperire sul mercato beni sostitutivi con rendimento equivalente;
- 2) sostituire gli enti danneggiati anche con altri che abbiano una funzione e/o destinazione diversa, purché rientranti nell'attività dell'Assicurato;
- 3) acquistare enti appartenenti a Terzi, con operazioni di ricondizionamento e migliorie, in modo da ricostruire la stessa capacità funzionale dell'ente danneggiato e/o sostituito;
- 4) ricostruire e/o acquistare anche più enti a fronte di uno solo danneggiato;
- 5) adottare provvedimenti (sostituzioni, acquisti, ricostruzioni) che rientrino contemporaneamente nelle fattispecie previste dai precedenti punti 1), 2), 3), 4).

Per tutto quanto sopra, l'indennità corrisposta dalla Società non potrà comunque superare l'ammontare del danno determinato secondo le precedenti disposizioni della presente clausola.



## RISCHI INDENNIZZABILI

La società indennizza:

### TUTTI I DANNI MATERIALI E DIRETTI

subiti dalle Cose assicurate e, più precisamente

.	
a	DANNI DIRETTAMENTE

verificatisi per effetto diretto di un qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, anche se per colpa grave dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, salvo quanto previsto dalle "esclusioni" nonché quanto stabilito alle "delimitazioni e detrazioni"

nonché i:

.	
b	DANNI CONSEQUENZIALI

verificatisi come conseguenza immediata dell'azione di taluno degli eventi garantiti che abbia colpito le Cose assicurate oppure altre cose poste nell'ambito di 200 metri da esse.

La Società risponde altresì dei / delle:

1	GUASTI
---	--------

cagionati alle Cose assicurate per ordine delle Autorità, e quelli arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di arrestare o ridurre od impedire gli effetti di un evento dannoso indennizzabile e ciò anche se tale scopo non è stato raggiunto.

2	SPESE
---	-------

necessarie per demolire, smantellare, sgomberare, trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro – esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82 e ss.mm.ii. sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e ss.mm.ii. – sino alla concorrenza della somma precisata in polizza. .

La presente polizza non copre:

- i costi di rimozione di amianto e materiali contenenti amianto salvo il caso in cui l'amianto sia stato danneggiato da incendio, fulmine, esplosione e scoppio; caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate; eventi sociopolitici; eventi atmosferici, colaggio da impianti automatici di estinzione qualora prestate dalla presente polizza.
- i costi di demolizione o i maggiori costi di ricostruzione, riparazione, demolizione e sgombero o mancato utilizzo in applicazione di qualsiasi legge o disposizione delle Autorità in materia di amianto.
- I costi di rimozione di amianto o materiali contenenti amianto non danneggiato anche a seguito di ordinanze o leggi che impongano la rimozione od il trattamento degli stessi.

Per la presente garanzia non sarà in nessun caso applicato il disposto dell'Assicurazione parziale art. 107 cc

3	SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE
---	--------------------------------

in caso di guasto o rottura accidentale agli impianti idrici, igienici, tecnologici, di estinzione, acqua e fluidi in genere, nonché agli impianti e conduttori di energia elettrica e per telecomunicazione, per ricercare e riparare o sostituire le tubazioni, i relativi raccordi e/o i cavi collocati nei muri, nei pavimenti e/o sottoterra, nei quali si sia verificato il guasto e/o la rottura accidentale, comprese le spese necessarie per la demolizione ed il ripristino delle parti di fabbricati e delle pavimentazioni, anche stradali, ed anche se effettuati per la sola ricerca del guasto o della rottura.

4	RISCHIO LOCATIVO
---	------------------

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde secondo le condizioni e le norme di liquidazione disciplinate dalla presente polizza, dei danni diretti e materiali cagionati da un evento improvviso e accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto espressamente al paragrafo "Esclusioni", anche se causati con colpa grave dall'Assicurato medesimo.

<b>ESCLUSIONI</b>
-------------------

La Società non è obbligata unicamente (anche in deroga all'Art. 1912 c.c.) ad indennizzare i danni causati da:

- A) atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od Autorità anche locale, di diritto o di fatto (salvo che tali provvedimenti siano in connessione e/o a seguito di eventi coperti dalla presente polizza). Si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
- B) esplosioni o da emanazioni di calore o da radiazioni provocate da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. Non sono comunque esclusi danni derivanti da:
  - 1. esistenza e/o impiego di attrezzature, macchinari o impianti radianti o simili quali a solo titolo esemplificativo non limitativo: sterilizzatori, apparecchi a raggi x;
  - 2. incendio e/o altri eventi non esclusi da questa polizza, causato/i da esistenza e/o impiego (nell'ambito dell'attività dichiarata e/o dell'attività di terzi) di radioisotopi e/o altre sostanze radioattive;
  - 3. contaminazione radioattiva a seguito di rottura dei contenitori dei radioisotopi e/o sostanze radioattive, causata da eventi previsti da questa polizza;
- C) dolo dell'Assicurato e dei Soci a responsabilità illimitata e degli Amministratori; la Colpa Grave dei predetti invece, non pregiudica la indennizzabilità di eventuali sinistri;
- D) graduale deterioramento per effetto di: siccità, umidità atmosferica, corrosione, ruggine; a meno che detti danni non risultino come conseguenza di danno agli apparecchi di condizionamento causato da un evento non escluso alla SEZIONE Danni Materiali;
- E) infedeltà dei dipendenti; appropriazione indebita; estorsione; smarrimento; saccheggio; ammanchi e/o sparizioni in genere).

- F) perdite di mercato;
- G) trasporto delle cose assicurate all'esterno di aree private e ad eccezione di attrezzature di cantiere e strumenti, apparecchiature o altri beni che possono essere utilizzati per impiego esterno o mobile;
- H) inquinamento di aria, acqua, suolo a proprietà circostanti.
- I) errori di lavorazione nel caso in cui essi influiscano direttamente o indirettamente sulle qualità, quantità, titolo o colore delle merci in produzione o già prodotte. Non è peraltro esclusa l'autocombustione e/o fermentazione;
- L) da lavori di costruzione, modifica e trasformazione di fabbricati; non sono in ogni caso esclusi nè i danni da incendio, esplosione, scoppio, nè altri danni non direttamente ed esclusivamente causati dai lavori di costruzione, montaggio, revisione.
- M) normale assestamento, restringimento o espansione di: fondamenta, pareti, pavimenti, solai e tetti dei fabbricati e/o degli impianti all'aperto.
- N) messa in esecuzione di ordinanze delle Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati assicurati, ad eccezione di quanto previsto dalle garanzie accessorie "spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro" e "ordinanze di Autorità - oneri di urbanizzazione" della SEZIONE Danni Materiali;
- O) sovraccarico di neve ai fabbricati non in regola con le leggi relative ai sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della loro costruzione;
- P) bradisismo, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche.
- Q) impiego di prodotti difettosi, errori di calcolo e di progettazione, vizio del prodotto, salvo che ne derivi altro danno indennizzabile dalla presente polizza.

Tutto quanto sopra (punti da A *usque* Q), salvo che provocati da un altro evento non altrimenti escluso e/o che ne derivi altro danno non altrimenti escluso ai sensi della presente polizza, e in tale ultimo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non altrimenti escluso.

## DELIMITAZIONI E DETRAZIONI

### 1 FENOMENO ELETTRICO

La Società, anche a deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, risponde dei danni causati alle macchine, impianti, apparecchiature elettriche ed elettroniche in genere, compresi i circuiti, nonché alle merci (anche in corso di lavorazione, prove, collaudo) per effetto di correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici o elettronici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche. Nel caso dagli eventi predetti (dai fenomeni elettrici ecc.) derivasse incendio, esplosione, scoppio o altro evento non escluso dalla presente polizza, ai danni così derivanti non si applicheranno le franchigie né i limiti di indennizzo previsti per la presente clausola.

Qualora uno stesso fenomeno colpisca più siti il danno si intenderà unico e verrà applicata una sola franchigia.

### 2 INONDAZIONI, ALLUVIONI e ALLAGAMENTI

la Società indennizza anche i danni materiali subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazioni e/o alluvioni, intendendosi per tali: fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili, nonché allagamenti intendendosi per tali qualsiasi spargimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.

Sono comunque esclusi i danni alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo e, qualora previsti, franchigie e/o scoperti pari a quelli indicati nel capitolo Franchigie - scoperti - Limiti di indennizzo a tale titolo.

### 3 EVENTI SOCIOPOLITICI

Relativamente ai danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi, sabotaggio, la Società indennizza tali danni nel limite, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione, indicato nella scheda di polizza.

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo e, qualora previsti, franchigie e/o scoperti pari a quelli indicati nel capitolo Franchigie - scoperti - Limiti di indennizzo a tale titolo.

### 4 EVENTI ATMOSFERICI

I danni materiali e diretti causati da pioggia, grandine, neve, ai beni assicurati posti sotto tetto dei fabbricati previsti in polizza, si intendono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve, siano perpetrati in detti fabbricati attraverso rotture brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici, sempre riscontrabili su una pluralità di enti assicurati e non.

Inoltre, ai soli effetti di tali fenomeni atmosferici, sempre riscontrabili su una pluralità di enti assicurati e non, si intendono inclusi in garanzia i seguenti beni:

- macchinario / beni non fissi per destinazione se posto all'aperto e merci poste all'aperto.

5	SOVRACCARICO NEVE – GHIACCIO E GELO
---	-------------------------------------

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di sovraccarico di neve semprechè gli enti siano conformi alle norme di legge e di eventuali disposizioni locali relative al dimensionamento ed alla verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.

La Società risponde altresì dei danni materiali e diretti che il ghiaccio e/o il gelo possono arrecare agli impianti idrici e tecnici esistenti nei fabbricati descritti in polizza, nonchè i danni materiali e diretti che l'acqua fuoriuscita, a seguito di rottura dei suddetti impianti per effetto di ghiaccio e/o gelo, può arrecare alle cose ivi riposte

La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo e, qualora previsti, franchigie e/o scoperti pari a quelli indicati nel capitolo Franchigie - scoperti - Limiti di indennizzo a tale titolo.

6	DANNI DA FURTO E RAPINA
---	-------------------------

Relativamente ai danni di furto la Società ne risponde a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose assicurate:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli od arnesi simili;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Sono parificati ai danni di furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.

La Società risponde dei danni di rapina (sottrazione e/o costrizione a consegnare le cose assicurate mediante violenza alla persona o minaccia) avvenuta nei locali contenenti le cose assicurate quand'anche le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia siano prelevate dall'esterno e costrette a recarsi nei fabbricati stessi.

Qualora non assicurati con polizza separata, la garanzia è estesa anche alla copertura di valori contro:

- il furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina;

commessi sulle persone adibite al trasporto dei suddetti valori mentre nell'esercizio delle loro funzioni relative al servizio esterno, detengono i valori stessi.

La Società risponderà inoltre anche del furto commesso da dipendenti della Contraente/Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione semprechè:

- a) la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi;
- b) il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi.

In nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso del periodo di assicurazione e senza l'applicazione del disposto di cui agli Artt. "Assicurazione parziale" e 1907 del Codice Civile, importi superiori ai limiti indicati alla tabella "Limiti di indennizzo – scoperti e /o franchigie" ed il pagamento sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell'importo ivi indicato.

7	OPERAZIONI CARICO E SCARICO – MOVIMENTAZIONE INTERNA
---	--

Macchinari e Beni mobili si intendono garantiti anche se posti all'aperto e/o a bordo di automezzi nelle località descritte e/o luoghi ove si svolge l'attività e/o nelle loro vicinanze, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico, nonché durante il temporaneo stazionamento in attesa dell'inizio del viaggio o delle operazioni di scarico. Sono altresì inclusi i danni ai beni assicurati durante e/o a causa di loro movimentazione all'interno di aree private.

8	RICORSO TERZI
---	---------------

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del limite di indennizzo previsto, per uno o più sinistri verificatisi nel corso del periodo di assicurazione, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabili ai sensi di legge - per danni materiali alle cose di terzi, compresi i locatari, causati da un sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzione o sospensione - totale o parziale - dell'utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il limite di indennizzo stabilito e sino alla concorrenza del 10% dello stesso.

La Società dovrà risarcire i danni cagionati a terzi senza applicazione di alcuna franchigia o scoperto eventualmente previsto dalla Polizza che, dietro richiesta documentata della Società ogni sei mesi, verrà rimborsata dall'Ufficio Assicurazioni della Contraente. La presente garanzia non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli e gli effetti personali dei Prestatori d' Opera dell'Assicurato, dei Clienti, dei Fornitori e di Terzi in genere siano essi Visitatori, Ospiti e/o Frequentatori, nonché, i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi il Legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, le società le quali rispetto all'assicurato siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate a sensi dell'art. 2359 c.c. nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

9	BENI ELETTRICI ED ELETTRONICI AD IMPIEGO MOBILE
---	---

Relativamente ai Beni elettrici ed elettronici ad Impiego Mobile si precisa che la garanzia è estesa ai danni ed alle perdite che gli stessi subiscano durante il loro impiego ed il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto aereo e a mano, nel Mondo intero.

## VINCOLI E PRECISAZIONI

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore della BANCA POPOLARE dell'EMILIA ROMAGNA Soc. Coop. Con sede in Modena , con diritto di privilegio assoluto nei confronti di terzi, in forza del contratto di

- MUTUO IPOTECARIO n. 3724289 intestato ad ACIAM SpA e stipulato con la Banca medesima in data 23/10/2014 con scadenza 22/09/2024 a ministero Dott. Giuseppe Altieri Notaio in Avezzano e pertanto la società assicuratrice si obbliga sino alla data della scadenza di cui sopra : l1. A riconoscere il detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto ad eccezione di ....

-

1. a non liquidare alcun indennizzo se non dopo il confronto e con il consenso della Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop ai sensi e per gli effetti dell'art. 2742 cc. a pagare esclusivamente alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop., sino alla concorrenza del Suo credito, l'importo della liquidazione di eventuali sinistri;
2. a notificare tempestivamente alla Banca Popolare di Romagna Soc. Coop, e comunque entro e non oltre 5 giorni dalla scadenza,, con lettera raccomandata, l'eventuale mancato pagamento del premio,e a considerare valida l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza;
3. a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 5 giorni dal momento in cui ne ha avuto notizia, l'eventuale esercizio della facoltà di recesso da parte dell'assicurato, facoltà da esercitarsi con un preavviso di 90 gg (novanta) de;
4. ad accettare l'eventuale pagamento del premio di cui al punto che precede, da parte della Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop.,
5. a non apportare alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop ed a notificare alla Banca stessa tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione;.
6. A prendere atto che tutte le comunicazioni devono essere inviate a:

**Banca Popolare dell'Emilia Romagna s.c**  
**Servizio Finanziamenti Speciali**  
**Via Aristotele n. 195**  
**41126 MODENA MO**

## LIMITI DI INDENNIZZO - SCOPERTI e/o FRANCHIGIE

E' convenuto che:

- a) Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro degli importi che a titolo di franchigia, o scoperto, sono sottoriportati e che rimarranno sempre a carico esclusivo dell'Assicurato;
- b) qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie o scoperti tra quelli previsti dalla tabella sottostante, dall'importo indennizzabile verrà dedotto unicamente la franchigia o lo scoperto più elevati tra quelli contemporaneamente applicabili;
- c) nessun'altra franchigia e/o scoperto non disciplinato dalla presente polizza, potrà essere applicato;
- d) la Società non è tenuta all'indennizzo di somme superiori a quanto indicate come limite di risarcimento come indicato nella tabella che segue:

GARANZIE PRESTATE	SCOPERTI / FRANCHIGIE (Sc.)                      (Fr.) per sinistro	LIMITI DI INDENNIZZO PER ANNO
- Ogni evento salvo dove diversamente indicato	€ 50.000,00=	Somma assicurata
- Alluvione/Inondazione/Allagamenti	€ 100.000,00=	50% della Somma Assicurata
- Eventi atmosferici (compreso grandine)	€ 100.000,00=	60% della Somma Assicurata
- Eventi atmosferici su fragili	€ 25.000,00=	€ 250.000,00=
- Eventi sociopolitici (terrorismo escluso)	€ 50.000,00=	60% della Somma Assicurata
- Sovraccarico neve	€ 50.000,00=	€ 500.000,00=
- Ghiaccio e gelo	€ 25.000,00=	€ 250.000,00=
- Furto rapina ed estorsione	10% min € 10.000,00=	€ 100.000,00=
- Valori e portavalori	10% min. € 2.500,00=	€ 10.000,00=
- Guasti ladri	10% min. € 2.500,00=	€ 10.000,00=
- Ricorso Terzi	€ 50.000,00=	€ 1.500.000,00=
- Rischio Locativo	€ 50.000,00=	€ 1.000.000,00=
- Onorari periti, consulenti e professionisti	0	5% del danno con il massimo di € 25.000,00=
- Demolizione e sgombero	0	€ 500.000,00=
- Ricerca guasti (compresa acqua condotta)	€ 2.500,00=	€ 50.000,00=
- Apparecchiature ad impiego mobile	€ 2.500,00=	€ 30.000,00=